SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 novembre 1987**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 4 novembre 1987, n. 460.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Nelle campagne vitivinicole per le quali, in relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, l'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, i produttori di mosto concentrato rettificato, come definito nell'allegato I del citato regolamento CEE n. 822/87, ottenuto da uve prodotte in Italia, possono beneficiare di un aiuto stabilito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'inizio di ciascuna campagna e riferito ad ogni grado volumico potenziale di alcole per ettolitro di mosto concentrato rettificato da essi prodotto. Per la campagna 1987-1988 il predetto decreto ministeriale è emanato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto.

2. Col decreto di cui al comma 1 è determinato, sentiti gli organismi nazionali di settore, il prezzo massimo di vendita del mosto concentrato rettificato per la cui produzione viene concesso l'aiuto.

3. Ferma restando la sottoposizione della produzione dei mosti concentrati rettificati all'autorizzazione sanitaria ed al regime di controllo fiscale delle imposte di fabbricazione e all'apposita licenza annuale di esercizio, la concessione dell'aiuto di cui al comma 1 è subordinata, a decorrere dal 1° settembre 1988, alla preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione dei mosti concentrati rettificati, da rilasciarsi da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste alle condizioni stabilite con decreto da emanarsi da parte dello stesso Ministro, volte anche a specificare le modalità relative alle fasi della produzione e della commercializzazione, nonché gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli utilizzatori ai fini dei controlli da parte dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi.

4. L'aiuto, il cui ammontare include l'importo corrispondente all'aiuto fissato dalla CEE, che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è tenuta ad anticipare, è corrisposto ai singoli produttori di mosto concentrato rettificato da parte dell'AIMA, in base al programma di intervento approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610.

5. Per la campagna vitivinicola 1987-1988 l'aiuto di cui al comma 1 è concesso direttamente ai produttori di vino da tavola, di vino a denominazione di origine controllata e di vino a denominazione di origine controllata e garantita, dietro dimostrazione dell'utilizzazione del mosto concentrato rettificato ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati gli adempimenti da osservarsi ai fini dell'anzidetta dimostrazione».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. — 1. Il termine di quarantotto ore, previsto dal comma 3 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è elevato a settantadue ore per i trasporti con percorrenze superiori ai mille chilometri o che comportino comunque il passaggio via mare».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «dei vini frizzanti» *sono inserite le seguenti:* «e dei vini frizzanti gassificati» *e le parole:* «un anno» *sono sostituite dalle seguenti:* «sei mesi»;

il comma 2 è soppresso;

al comma 4, le parole: «sei mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «tre mesi»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La trasgressione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» *sono inserite le seguenti:* «, da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

è soppresso il capoverso 4;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

"Art. 97. — 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 53 e 61 è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni emanate con il decreto ministeriale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 56, nonché l'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione delle sostanze per uso enologico senza la prescritta autorizzazione, comporta l'assoggettamento alla sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni"».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «ad un anno» *sono sostituite dalle seguenti:* «a sei mesi»;

al comma 7, sono soppresse le parole: «con l'arresto fino ad un anno o»;

al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dal regolamento CEE della commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a partire dalla campagna 1987-1988, l'applicazione della sanzione di lire cinquantamila per quintale o frazione di quintale di vino da avviare alla distillazione obbligatoria».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, per la presentazione della domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo, è riaperto ed è fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel comma 5 dell'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 10 del 1987, convertito dalla legge n. 119 del 1987, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni"»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni.

3-*ter*. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è sostituito dal seguente:

"1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito".

3-*quater*. Chi commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione del presente decreto o del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per le quali sia prevista sanzione amministrativa, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la sanzione più grave, aumentata sino al triplo».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «14 gennaio 1986, n. 211,», *sono inserite le seguenti:* «e dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269,»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni contenute nell'articolo 12 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applicano anche per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale dell'AIMA di cui alla tabella *B* allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alla spesa conseguente alla applicazione dei benefici di cui al comma 1, calcolata in lire 500 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 263 e contestuale incremento del capitolo 107 del bilancio di funzionamento dell'AIMA per il 1987».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. — 1. Il fondo di incentivazione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, è incrementato, per l'anno 1988, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di lire 2.800 milioni da utilizzare, limitatamente al personale dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, con la procedura di contrattazione decentrata e con le modalità di cui al predetto decreto.

2. Per il personale dirigente e delle qualifiche ad esaurimento in servizio presso l'Ispettorato centrale, il compenso incentivante la produttività, previsto dall'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79, è maggiorato per l'anno 1988 del 130 per cento, secondo le condizioni e le modalità previste dalla predetta legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato, per l'anno 1988, rispettivamente in lire 2.800 milioni ed in lire 190 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al capitolo 5002 per lire 280 milioni, al capitolo 5051 per lire 60 milioni, al capitolo 5053 per lire 400 milioni, al capitolo 5054 per lire 50 milioni, al

capitolo 5055 per lire 650 milioni, al capitolo 5058 per lire 400 milioni, al capitolo 5059 per lire 1.150 milioni, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 maggio 1987, n. 179, e 10 luglio 1987, n. 273.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 211 del 10 settembre 1987.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 25 novembre 1987.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (PANDOLFI) il 10 settembre 1987.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 15 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 17 settembre 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 settembre 1987.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 30 settembre 1987; 7, 14, 15 ottobre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 20 ottobre 1987.

Camera dei deputati (atto n. 1721):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 21 ottobre 1987, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 21 ottobre 1987.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 22 ottobre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 23 ottobre 1987.

87G0669

DECRETO-LEGGE 7 novembre 1987, n. 461.

Assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento dell'ENEA mediante l'erogazione dei mezzi finanziari indispensabili allo svolgimento, nel secondo semestre 1987, dei programmi previsti nel piano quinquennale 1985-1989 approvato dal CIPE nella riunione del 1° marzo 1985;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per consentire di far fronte agli oneri connessi all'esecuzione dei programmi previsti nel piano quinquennale 1985-1989 di cui alla delibera del CIPE in data 1° marzo 1985, è assegnato all'ENEA un contributo di lire 350 miliardi per il secondo semestre dell'anno finanziario 1987. Non dovranno essere stipulati ulteriori contratti nè assunte nuove iniziative e conseguenti impegni finanziari, per quanto riguarda la collaborazione europea sullo sviluppo dei reattori veloci, la realizzazione dell'impianto PEC ed i connessi programmi sul ciclo del combustibile, ad eccezione di quelli relativi ad esigenze di sicurezza e protezione ambientale e sanitaria. Devono essere inoltre sospese le iniziative ed i contratti in essere riguardanti la fornitura del combustibile nucleare per l'impianto PEC e le attività di fabbricazione in Italia di combustibile plutonifero sperimentale per il PEC.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione

del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, utilizzando lo specifico accantonamento «Piano di finanziamento ENEA 1985-1989».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. È autorizzata la cessione a titolo gratuito all'ENEA, in tutto o in parte, dei componenti del circuito Super SARA, realizzato nel quadro dei programmi pluriennali di ricerca della CEE, di proprietà del Governo italiano ed attualmente siti presso lo stabilimento di Ispra del centro comune di ricerca.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sono stabilite le modalità e le condizioni per il trasferimento di detti componenti all'ENEA, a cui faranno carico le relative spese.

3. Gli introiti derivanti all'ENEA da eventuali cessioni a terzi, a titolo oneroso, dei componenti medesimi devono essere riversati in conto entrate del Ministrero del tesoro.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decretò, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 2

87G0674

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1987.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, n. 1179, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settemnbre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la nota dell'11 settembre 1985 del rettore dell'Università di Napoli che evidenzia meri errori materiali nel disposto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 1179, di modifica dello statuto dell'Università di Napoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 1179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985;

Riconosciuta la particolare necessità di provvedere alle rettifiche richieste;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è rettificato come segue:

Articolo unico

Nell'art. 222 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 1179, al ventiseiesimo rigo leggasi «elettrotecnica» anziché «elettronica».

Nell'art. 226 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, dopo il nono rigo comprendente la disciplina «Metallurgia e metallografia», è inserita la materia «Misure e norme di collaudo».

Nell'art. 227 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica al terzo rigo leggasi «elettrotecnica» anziché «elettronica».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1987
Registro n. 57, foglio n. 392

87A9826

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settemnbre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Accertato l'avvenuto espletamento dell'istruttoria prevista nella C.M. n. 1751 del 23 aprile 1982;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 43, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

letteratura teatrale italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1987
Registro n. 56, foglio n. 266

87A9827

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1987.

Determinazione del contingente numerico delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere conferite, complessivamente, nelle ricorrenze del 27 dicembre 1987 e del 2 giugno 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque classi dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» nelle ricorrenze del 27 dicembre 1987 e del 2 giugno 1988, sarà complessivamente il seguente:

cavaliere di gran croce	n.	30
grande ufficiale	»	200
commendatore	»	1.000
ufficiale	»	2.500
cavaliere	»	10.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

87A9939

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 372

Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 372, recante «Assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 del 10 settembre 1987.

87A9982

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 novembre 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 16 novembre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 febbraio 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,23 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

In deroga al disposto dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse, le eventuali maggiorazioni di prezzo rispetto al prezzo base di collocamento possono essere pari a 1 centesimo di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da quelle prescritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

In deroga al disposto del secondo comma del citato art. 20 il prezzo medio ponderato viene arrotondato ad un centesimo di lira per eccesso allorché esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale. Tali operatori hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

I buoni verranno emessi solamente per la serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 novembre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1987
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 302

87A9940

DECRETO 5 novembre 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 16 novembre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 16 maggio 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,47 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

In deroga al disposto dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse, le eventuali maggiorazioni di prezzo rispetto al

prezzo base di collocamento possono essere pari a 1 centesimo di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da quelle prescritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

In deroga al disposto del secondo comma del citato art. 20 il prezzo medio ponderato viene arrotondato ad un centesimo di lira per eccesso allorché esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 novembre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1987
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 303

87A9941

DECRETO 5 novembre 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 16 novembre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 novembre 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 89,15 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 16 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 novembre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1987
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 304

87A9942

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 ottobre 1987.

Inclusione di nuove marche nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola, tra l'altro, la facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sull'estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio della concessione dei tabacchi nazionali per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1986, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 313, con il quale sono stati fissati i prezzi dei tabacchi lavorati destinati alla vendita per provvista di bordo;

Considerata l'opportunità di includere nella tariffa di vendita per provvista di bordo nuove marche di tabacchi lavorati nazionali;

Attesa l'attuale classificazione del prodotto «Toscanelli» come «sigari naturali» anziché «sigaretti naturali»;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche italiane di tabacchi lavorati sono iscritte nella tariffa di vendita per provvista di bordo ai prezzi a fianco di ciascuna indicati:

SIGARI

Toscano originale	Lit. 133.000	per	kg conv.le
Ammezzato Garibaldi . .	» 53.800	»	»

SIGARETTI

Toscanello Mild	Lit. 22.600	per	kg conv.le

SIGARETTE

Melody	Lit. 27.000	per	kg conv.le
Tre Stelle	» 24.000	»	»
MS Mild	» 24.000	»	»
MS Lights (astucci e cartocci)	» 24.000	»	»
Master	» 24.000	»	»

Art. 2.

Il prezzo di vendita dei Toscanelli viene rapportato a Lit. 25.000 per kg convenzionale di 200 sigari.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1987

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1987
Registro n. 10 Monopoli, foglio n. 153

87A9738

DECRETO 3 novembre 1987.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 11 settembre - ufficio del registro di Siracusa: per citazione di tutto il personale addetto al SAC, presso il tribunale di Siracusa, quale testimone della rapina a mano armata subita il 23 gennaio 1987;

in data 18 e 19 settembre - ufficio del registro di Marsala: per disinfestazione dei locali dell'ufficio resasi necessaria per tutelare la salute degli operatori e del pubblico;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro è accertato come segue:

IN DATA 11 SETTEMBRE 1987

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Siracusa.

IN DATA 18 E 19 SETTEMBRE 1987

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Marsala.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1987

Il Ministro: GAVA

87A9868

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 novembre 1987.

Autorizzazione alla S.p.a. MAA assicurazioni, in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, nonché la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, ed approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, secondo quanto richiesto dalla società medesima.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 16 gennaio 1987, nonché le successive modificazioni ed integrazioni in data 4 marzo 1987, 3 aprile 1987 e 10 aprile 1987, con la quale la MAA vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana e quelle sulla durata della vita umana connesse con fondi di investimento, nonché la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la nota in data 1° giugno 1987, n. 714386, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta, limitatamente ai rami «le assicurazioni sulla durata della vita umana» e «le operazioni di capitalizzazione», mentre ha espresso parere negativo per quanto riguarda il ramo «le assicurazioni sulla durata della vita umana connesse con fondi di investimento» in quanto la società non ha formulato nessuna previsione al riguardo e non ha trasmesso alla approvazione le relative tariffe di assicurazione e le condizioni speciali di polizza;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Considerato che ai fini di garantire la effettiva attuazione del programma di attività presentato, la società MAA assicurazione auto e rischi diversi e Lombardia assicurazioni S.p.a. che detengono il pacchetto azionario della MAA vita assicurazioni S.p.a., si sono impegnate a non procedere nel primo triennio di attività dalla data del presente decreto di autorizzazione ad alcuna alienazione, né parziale né totale, del capitale rispettivamente sottoscritto;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 28 luglio 1987;

Vista la nota in data 15 luglio 1987, n. 716119, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa, ad esclusione di due tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante o rivalutabile, con rivalutazione annua della prestazione garantita (tasso tecnico 4%) dal momento che i caricamenti introdotti non sono stati ritenuti sufficienti a garantire il recupero dei costi inizialmente sostenuti dalla società, mediamente superiori a quelli di analoghe imprese già operanti sul mercato, e non sono risultati altresì in linea con le previsioni contenute nel programma di attività presentato dalla società stessa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. MAA vita assicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le «assicurazioni sulla durata della vita umana», nonché la relativa riassicurazione e le «operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449».

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. MAA vita assicurazioni, con sede in Milano:

1) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

2) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante, a premio unico;

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante, a premio annuo;

4) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n dell'importo iniziale, a premio unico;

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n dell'importo iniziale, a premi annui limitati;

6) tariffe di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crecente annualmente del 5% o del 10% dell'importo iniziale, a premio annuo costante;

7) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo in caso di morte e in caso di morte e di invalidità;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) tariffa di assicurazione mista a premio annuo, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del capitale e del premio, della tariffa di cui al precedente punto 9);

11) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di assicurazione mista di cui al precedente punto 9);

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al punto 11);

13) tariffa di assicurazione mista, a premio annuo, con indicizzazione annua del premio e della prestazione garantita (media indicizzazione);

14) tariffa di assicurazione mista, a premio annuo, con indicizzazione annua del premio e della prestazione garantita (alta indicizzazione). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 13);

15) condizioni speciali di polizza delle tariffe di cui ai precedenti punti 13) e 14);

16) tariffa di assicurazione mista a premio unico;

17) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 16);

18) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

19) tariffa di capitalizzazione finanziaria, a premio unico, per operazioni collettive;

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 19);

21) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio annuo, con controassicurazione;

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 21);

23) assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante con controassicurazione. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 21);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 23);

25) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico, con controassicurazione;

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita della tariffa di cui al precedente punto 25);

27) tariffa di opzione per la conversione in rendita vitalizia del capitale garantito a scadenza dalle assicurazioni in forma mista;

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di opzione di cui al precedente punto 27);

29) tariffa di opzione al termine del periodo di differimento delle assicurazioni di rendita vitalizia differita;

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di opzione di cui al precedente punto 29);

31) tariffa di opzione per la conversione, alla scadenza del contratto, del capitale o della rendita garantiti con le assicurazioni in forma mista o in rendita vitalizia differita, in una rendita vitalizia su due teste, totalmente o parzialmente reversibili a favore del sopravvivente;

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di opzione di cui al precedente punto 31);

33) tariffa di assicurazione complementare «garanzia di famiglia»;

34) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 33);

35) condizioni speciali di polizza per le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica;

36) tariffa di assicurazione complementare per l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità;

37) condizioni speciali di polizza regolanti l'assicurazione complementare di cui al precedente punto 36);

38) condizioni speciali di polizza regolanti l'adozione dei tassi di premio puro, in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, per i contratti emessi a favore delle società per azioni MAA auto e rischi diversi e MAA vita e degli agenti monomandatari di quest'ultima società.

Art. 3.

La S.p.a. MAA vita assicurazioni, con sede in Milano, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A9903

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 ottobre 1987.

Aumento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che estende alle pensioni del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; ed in particolare il quarto comma dello stesso articolo, secondo cui il contributo degli iscritti è aumentato, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione generale - Gruppo autonomo fondo clero e culti diversi, n. 15/9/3002/CL/FP del 26 giugno 1987;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari al 5,6% per l'anno 1986;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1986, da L. 833.700 a L. 880.500 annue.

Roma, addì 22 ottobre 1987

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

87A9900

DECRETO 29 ottobre 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Comedil coop. a r.l.», in Crispiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società cooperativa «Comedil coop. a r.l.», con sede in Crispiano (Taranto), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Comedil coop. a r.l.», con sede in Crispiano (Taranto), costituita per rogito notaio Luca Torricella in data 28 febbraio 1981, e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giuseppina Rosaria Ciotta ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1987

Il Ministro: FORMICA

87A9943

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 30 ottobre 1987, n. **462**.

Proroga del termine di decorrenza dell'istituzione del «quaderno di campagna».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Vista la direttiva CEE n. 80/778 del 15 luglio 1980;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1985, concernente le caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano;

Preso atto della risoluzione adottata dalla XIII commissione permanente (agricoltura) della Camera dei deputati il 14 ottobre 1987;

Ritenuta l'opportunità di correlare il quaderno di campagna con il piano nazionale pluriennale di lotta fitopatologica integrata approvato l'11 settembre 1987 dalla competente commissione di cui all'art. 2, comma 4, della legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura n. 752/1986, giusta la convenienza rappresentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ordina:

Art. 1.

Il termine del 1° novembre 1987 fissato nell'art. 5, primo comma, della ordinanza ministeriale 30 maggio 1987, n. 217 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 1987) è prorogato al 1° marzo 1988.

Art. 2.

In relazione a specifiche realtà locali, richiedenti l'acquisizione urgente di elementi conoscitivi sull'impiego dei presidi sanitari per la tutela ed il recupero delle situazioni ambientali, i presidenti delle giunte regionali, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978, individuano le aree agricole in cui istituire anche prima del 1° marzo 1988 il quaderno di campagna di cui all'art. 8 dell'ordinanza ministeriale 3 aprile 1987, n. 135, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1987.

La presente ordinanza entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Torino, addì 30 ottobre 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

87G0671

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 16 settembre 1987 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Nuova Nadian*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimento di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), a decorrere dal 21 marzo 1985:

periodo: dal 21 giugno 1987 al 17 dicembre 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 28 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Cosmos*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, a decorrere dal 16 maggio 1984:

periodo: dal 10 febbraio 1987 all'8 agosto 1987;
CIPI 26 marzo 1981: dal 12 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Bergamo, a decorrere dal 29 ottobre 1984:

periodo: dal 26 gennaio 1986 al 25 aprile 1986;
CIPI 29 maggio 1986: dal 30 settembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1986.

4) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Bergamo, a decorrere dal 29 ottobre 1984:

periodo: dal 26 aprile 1986 al 22 ottobre 1986;
CIPI 29 maggio 1986: dal 30 settembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1986.

5) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Bergamo, a decorrere dal 29 ottobre 1984:

periodo: dal 23 ottobre 1986 al 20 aprile 1987;
CIPI 29 maggio 1986: dal 30 settembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1986.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Torcitura di Grezzago Zoja*, con sede in Grezzago (Milano) e stabilimento di Grezzago (Milano), a decorrere dal 24 febbraio 1985:

periodo: dal 27 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
CIPI 24 giugno 1982: dal 25 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Intisa*, con sede in Como e stabilimento di Como, a decorrere dal 23 aprile 1985:

periodo: dal 24 aprile 1987 al 20 ottobre 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *Simoncelli sport*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), a decorrere dal 4 aprile 1985:

periodo: dal 3 luglio 1987 al 29 dicembre 1987;
CIPI 30 marzo 1983: dal 7 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Italcemar*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 27 settembre 1985:

periodo: dal 30 giugno 1987 al 26 dicembre 1987;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

10) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore vetro operanti in provincia di Napoli, a decorrere dal 18 settembre 1974:

periodo: dal 23 giugno 1987 al 19 dicembre 1987;
CIPI 30 marzo 1976: dal 15 settembre 1974;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1976.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Clip*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino), a decorrere dal 27 agosto 1985:

periodo: dal 1° marzo 1987 al 27 agosto 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Tralme*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 30 gennaio 1986:

periodo: dal 4 agosto 1987 al 30 gennaio 1988;
CIPI 28 settembre 1982: dall'8 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Vetroblock*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 28 giugno 1985:

periodo: dal 3 luglio 1986 al 29 dicembre 1986;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. I.T.M. Italmontaggi*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 27 gennaio 1986:

periodo: dal 31 luglio 1987 al 26 gennaio 1988;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 13 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

15) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Elcit* ex *Seimart*, con sede in S. Antonio di Susa (Torino) e stabilimento di Roma, a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 29 marzo 1987 al 24 settembre 1987;
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cartiera Paolo Marziale*, con sede in Tivoli (Roma) e stabilimento di Tivoli (Roma), a decorrere dal 18 aprile 1985:

periodo: dal 20 luglio 1987 al 15 gennaio 1988;
CIPI 27 aprile 1984: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. M.C.M. - Minturno contenitori metallici*, con sede in Scauri di Minturno (Latina) e stabilimento di Scauri di Minturno (Latina), a decorrere dal 15 dicembre 1982:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 25 settembre 1987;
CIPI 30 marzo 1983: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. General tecnica*, con sede in Colli di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) e stabilimento di Colli di Monte San Giovanni Campano (Frosinone), a decorrere dal 4 novembre 1985:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 30 ottobre 1987;
CIPI 12 giugno 1984 dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Hanil Italia*, con sede in Cosa Volpino (Brescia) e stabilimenti di Artogne (Brescia) e Gianico (Brescia), a decorrere dall'11 gennaio 1986:

periodo: dàl 15 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 31 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. M.M.M. Industria*, con sede in Casapulla (Caserta) e stabilimento di Casapulla (Caserta), a decorrere dal 21 dicembre 1985:

periodo: dal 24 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 12 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Nese*, con sede in Alzano Lombardo (Bergamo) e stabilimento di Alzano Lombardo (Bergamo), a decorrere dal 17 dicembre 1985:

periodo: dal 20 dicembre 1986 al 17 giugno 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 19 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Saet*, con sede in Torino, e stabilimento di Vauda Canavese (Torino), a decorrere dal 29 settembre 1985:

periodo: dal 27 marzo 1987 al 22 settembre 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Confra di Frassine*, con sede in Scarpizzolo S. Paolo (Brescia) e stabilimento di Scarpizzolo S. Paolo (Brescia), a decorrere dal 23 novembre 1985:

periodo: dal 26 maggio 1987 al 21 novembre 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ime-Veto*, con sede in Milano e stabilimento di Vittuone (Milano), a decorrere dal 28 ottobre 1985:

periodo: dal 2 maggio 1987 al 28 ottobre 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 22 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Dall'Cott filatura*, con sede in Cossirano (Brescia) e stabilimento di Cossirano (Brescia), a decorrere dal 3 ottobre 1985:

periodo: dal 6 aprile 1987 al 2 ottobre 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Silm italiana*, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e stabilimento di Cisterna di Latina (Latina), a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 30 giugno 1987 al 26 dicembre 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Italo americana Prentice*, con sede in Milano e stabilimenti di Brugherio (Milano) e Vimercate (Milano), a decorrere dal 29 gennaio 1986:

periodo: dal 30 ottobre 1986 al 27 gennaio 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 30 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Cainelli Tullio*, con sede in Volano (Trento) e stabilimento di Volano (Trento), a decorrere dal 31 gennaio 1980:

periodo: dal 5 febbraio 1987 al 3 agosto 1987;
CIPI 28 marzo 1984: dal 7 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. T.E.M.I. - Tipografia editoriale milanese*, con sede in Milano e unità tipografiche di Roma, a decorrere dal 27 dicembre 1985:

periodo: dal 30 giugno 1987 al 26 dicembre 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dal 16 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Leggero Giovanni & C. - Ind. metalmeccanica*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), a decorrere dal 3 luglio 1986:

periodo: dall'8 luglio 1987 al 2 gennaio 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Hydromac*, con sede in S. Mauro Torinese (Torino) e stabilimenti di Roma, S. Mauro Torinese (Torino) e Trino Vercellese (Vercelli) (CIPI 28 ottobre 1983), a decorrere dal 10 settembre 1986:

periodo: dal 12 marzo 1987 al 14 giugno 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° maggio 1982;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Hydromac*, con sede in S. Mauro Torinese (Torino) e stabilimenti di Roma, S. Mauro Torinese (Torino) e Trino Vercellese (Vercelli) (CIPI 28 ottobre 1983), a decorrere dal 10 settembre 1986:

periodo: dal 15 giugno 1987 al 12 settembre 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° maggio 1982;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Navalcavi*, con sede in Genova-Fegino e stabilimento di Genova-Fegino, a decorrere dal 28 aprile 1986:

periodo: dal 30 ottobre 1986 al 1° febbraio 1987;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 3 aprile 1978;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Navalcavi*, con sede in Genova-Fegino e stabilimento di Genova-Fegino, a decorrere dal 28 aprile 1986:

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 maggio 1987;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 3 aprile 1978;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Vigorelli*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, a decorrere dal 5 aprile 1986:

periodo: dal 9 aprile 1987 al 5 ottobre 1987;
CIPI 6 aprile 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. B.L. Industria Bottoni*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 25 luglio 1986:

periodo: dal 30 luglio 1987 al 25 gennaio 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 28 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Thermocalor*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 16 luglio 1986:

periodo: dal 21 luglio 1987 al 16 gennaio 1988;
CIPI 28 marzo 1985: dal 19 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Alpa*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, a decorrere dal 15 maggio 1986:

periodo: dal 15 maggio 1987 al 12 agosto 1987;
CIPI 27 maggio 1982: dal 23 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Comino*, con sede in Mondovì (Cuneo) e stabilimento di Mondovì (Cuneo), a decorrere dall'8 agosto 1986:

periodo: dal 9 febbraio 1987 al 14 maggio 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 18 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Comino*, con sede in Mondovì (Cuneo) e stabilimento di Mondovì (Cuneo), a decorrere dall'8 agosto 1986:

periodo: dal 15 maggio 1987 al 12 agosto 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 18 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Tendaggimantea*, con sede in Capiago Intimiano (Como) e stabilimento di Capiago Intimiano (Como), a decorrere dal 9 aprile 1986:

periodo: dal 14 aprile 1987 al 10 ottobre 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 16 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987.

42) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Lanificio D'Ambrosio*, con sede in Isola Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola Liri (Frosinone), a decorrere dal 16 gennaio 1987:

periodo: dal 17 luglio 1987 al 19 ottobre 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Lanificio D'Ambrosio*, con sede in Isola Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola Liri (Frosinone), a decorrere dal 16 gennaio 1987:

periodo: dal 20 ottobre 1987 al 17 gennaio 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Filgomma*, con sede in Capannori Lunata (Lucca) e stabilimento di Capannori Lunata (Lucca), a decorrere dal 16 aprile 1986:

periodo: dal 21 aprile 1987 al 19 luglio 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

45) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Editrice Gazzetta del Popolo*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 26 dicembre 1985:

periodo: dal 29 giugno 1986 al 1° ottobre 1986;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Editrice Gazzetta del Popolo*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 26 dicembre 1985:

periodo: dal 2 ottobre 1986 al 30 dicembre 1986;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Editrice Gazzetta del Popolo*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 26 dicembre 1985:

periodo: dal 31 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Salem*, con sede in Spigno Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Spigno Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 25 marzo 1986:

periodo: dal 26 settembre 1986 al 29 dicembre 1986;
CIPI 19 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Salem*, con sede in Spigno Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Spigno Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 25 marzo 1986:

periodo: dal 30 dicembre 1986 al 29 marzo 1987;
CIPI 19 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Hydropress*, con sede in Napoli-Barra e stabilimento di Napoli-Barra, a decorrere dal 28 dicembre 1986:

periodo: dal 1° luglio 1987 al 4 ottobre 1987;
CIPI 4 luglio 1978: dal 13 maggio 1978;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Hydropress*, con sede in Napoli-Barra e stabilimento di Napoli-Barra, a decorrere dal 28 dicembre 1986:

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 2 gennaio 1988;
CIPI 4 luglio 1978: dal 13 maggio 1978;
causa: crisi aziendale.

52) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. De Concilio*, con sede in Casalnuovo di Napoli (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo di Napoli (Napoli), a decorrere dal 19 gennaio 1981:

periodo: dal 18 giugno 1987 al 14 dicembre 1987;
CIPI 24 giugno 1978: dal 7 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1981.

53) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Vita Mayer*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone), a decorrere dal 12 novembre 1978:

periodo: dal 19 marzo 1987 al 14 settembre 1987;
CIPI 16 novembre 1978: dal 26 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1979.

54) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Ruggiero Altavilla*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), a decorrere dal 7 dicembre 1981:

periodo: dal 7 agosto 1987 al 2 febbraio 1988;
CIPI 21 settembre 1978: dal 12 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 settembre 1982.

55) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ceramica Casarte*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno, a decorrere dal 12 dicembre 1981:

periodo: dal 15 maggio 1987 al 10 novembre 1987;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 18 settembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982.

56) Lavoratori licenziati dalla aziende del settore meccanico operanti in area industriale Brindisi, a decorrere dal 1° febbraio 1982:

periodo: dal 25 giugno 1987 al 21 dicembre 1987;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 1° gennaio 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 18 febbraio 1983.

57) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ceramica Lux*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 23 novembre 1981:

periodo: dal 31 gennaio 1987 al 29 luglio 1987;
CIPI 22 febbraio 1980: dal 23 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983.

58) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Lama*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 5 febbraio 1982:

periodo: dal 9 luglio 1987 al 4 gennaio 1988;
CIPI 25 ottobre 1979: dal 9 ottobre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1983.

59) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione di calce idrata operanti in comune di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 5 maggio 1982:

periodo: dal 18 luglio 1987 al 30 novembre 1987;
CIPI 9 febbraio 1984 con effetto dal 15 aprile 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

60) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. In.Gr.Ed.*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 30 aprile 1983:

periodo: dal 14 luglio 1987 al 9 gennaio 1988;
CIPI 9 ottobre 1980: dal 2 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984.

61) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Carto sud*, con sede in Isoletta d'Arce (Frosinone) e stabilimento di Isoletta d'Arce (Frosinone), a decorrere dal 17 marzo 1983:

periodo: dal 31 maggio 1987 al 26 novembre 1987;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

62) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Orma I.T.R.*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 26 novembre 1982:

periodo: dal 5 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
CIPI 18 ottobre 1979: dall'11 giugno 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984.

63) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ghisio*, con sede in Milano e stabilimento di Pavia, a decorrere dal 24 aprile 1983:

periodo: dal 7 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
CIPI 31 gennaio 1980: dal 1° settembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

64) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cartiera Emilio Boimond*, con sede in Isola Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola Liri (Frosinone), a decorrere dal 14 novembre 1982:

periodo: dal 21 luglio 1987 al 16 gennaio 1988;
CIPI 16 giugno 1978: dal 5 dicembre 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

65) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Remmert*, con sede in S. Maurizio Canavese (Torino) e stabilimento di S. Maurizio Canavese (Torino), a decorrere dal 29 giugno 1983:

periodo: dal 16 marzo 1987 all'11 settembre 1987;
CIPI 27 maggio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

66) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore editoria, operanti in comune di Cagliari, a decorrere dal 29 marzo 1983:

periodo: dal 20 marzo 1985 al 27 giugno 1985;
CIPI 3 agosto 1984: dal 15 gennaio 1983;
causa: crisi settore;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1984.

67) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore editoria, operanti in comune di Cagliari, a decorrere dal 29 marzo 1983:

periodo: dal 28 giugno 1985 al 24 dicembre 1985;
CIPI 3 agosto 1984: dal 15 gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1984.

68) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore editoria, operanti in comune di Cagliari, a decorrere dal 29 marzo 1983:

periodo: dal 25 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
CIPI 3 agosto 1984: dal 15 gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1984.

69) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore editoria, operanti in comune di Cagliari, a decorrere dal 29 marzo 1983:

periodo: dal 23 giugno 1986 al 19 dicembre 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 15 gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1984.

70) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore editoria, operanti in comune di Cagliari, a decorrere dal 29 marzo 1983:

periodo: dal 20 dicembre 1987 al 19 marzo 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 15 gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1984.

71) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in Pomezia (Roma), a decorrere dal 15 gennaio 1983:

periodo: dal 27 marzo 1987 al 22 settembre 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 15 gennaio 1983 e CIPI 28 maggio 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

72) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzetteria, operanti in comune di Roma, a decorrere dal 1° luglio 1983:

periodo: dal 30 luglio 1987 al 25 gennaio 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 30 maggio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

73) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Meriplastica*, con sede in Volla (Napoli) e stabilimento di Volla (Napoli), a decorrere dal 26 novembre 1983:

periodo: dall'11 agosto 1987 al 6 febbraio 1988;
CIPI 11 giugno 1979: dal 2 febbraio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

74) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Titanor*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 22 luglio 1983:

periodo: dal 13 ottobre 1986 al 10 aprile 1987;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 26 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984.

75) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Arcolor*, con sede in Pontecorvo (Frosinone) e stabilimento di Pontecorvo (Frosinone), a decorrere dal 19 febbraio 1984:

periodo: dal 10 maggio 1987 al 5 novembre 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 21 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

76) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mial*, con sede in Milano e stabilimento di Lomagna (Como), a decorrere dall'11 dicembre 1983:

periodo: dal 29 maggio 1987 al 24 novembre 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 17 dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

77) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Frine Fashion*, con sede in Pontinia (Latina) e stabilimento di Pontinia (Latina), a decorrere dal 30 ottobre 1983:

periodo: dal 17 luglio 1987 al 12 gennaio 1988;
CIPI 11 luglio 1979: dal 26 novembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

78) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Autoelectronic*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 6 luglio 1984:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 25 dicembre 1987;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 4 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

79) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Cartiera Giacomo Lucernari*, con sede in Monte S. Giovanni Campano (Frosinone) e stabilimenti di Monte S. Giovanni Campano e Anitrella (Frosinone), a decorrere dal 14 aprile 1984:

periodo: dal 7 aprile 1987 al 3 ottobre 1987;
CIPI 11 luglio 1980: dal 1° settembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985.

80) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Omil*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere 26 aprile 1984:

periodo: dal 19 luglio 1987 al 14 gennaio 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1985.

81) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario-cartotecnico, operanti in comune di Ceprano (Frosinone), a decorrere dal 28 aprile 1984:

periodo: dal 22 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
CIPI 28 marzo 1985: dal 15 febbraio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

82) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Eurosol*, con sede in Nettuno (Roma) e stabilimento di Nettuno (Roma), a decorrere dal 22 luglio 1984:

periodo: dal 16 luglio 1987 all'11 gennaio 1988;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 29 dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

83) Lavoratori licenziati dalla azienda *Ing. B. Barsanti - Impresa di costruzione*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 22 giugno 1984:

periodo: dal 16 giugno 1987 al 12 dicembre 1987;
CIPI 22 marzo 1983: dal 27 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

84) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ilfem sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dall'8 aprile 1984:

periodo: dal 1° luglio 1987 al 27 dicembre 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985.

85) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a O.S.A. Officine Sciolari*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 29 giugno 1984:

periodo: dal 13 giugno 1987 al 9 dicembre 1987;
CIPI 29 gennaio 1981: dall'8 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

86) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno-mobili, operanti in comune di Notaresco (Teramo), a decorrere dal 13 febbraio 1985:

periodo: dal 9 agosto 1987 al 4 febbraio 1988;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1986.

87) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Laura Aponte*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 25 febbraio 1985:

periodo: dal 27 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 3 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

88) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore zootecnico, operanti in comune di Ceprano (Frosinone), a decorrere dal 26 giugno 1984:

periodo: dal 21 giugno 1987 al 17 dicembre 1987;
CIPI 29 maggio 1986: dal 30 maggio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

89) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Flexbed*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 31 gennaio 1985:

periodo: dal 26 luglio 1987 al 21 gennaio 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

90) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Cartoni Liri*, con sede in Napoli e stabilimento di Isola Liri (Frosinone), a decorrere dal 13 settembre 1984:

periodo: dal 7 giugno 1987 al 3 dicembre 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

91) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. I.C.S. - Industria carni Saltari*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 28 giugno 1984:

periodo: dal 28 marzo 1987 al 23 settembre 1987;
CIPI 30 marzo 1982: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

92) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Elif*, con sede in Napoli e stabilimento di Benevento, a decorrere dal 18 gennaio 1985:

periodo: dal 10 luglio 1987 al 5 gennaio 1988;
CIPI 26 marzo 1981: dal 17 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

93) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Barre Italia*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), a decorrere dal 20 marzo 1985:

periodo: dal 20 marzo 1987 al 15 settembre 1987;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 5 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 14 aprile 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi è prolungata dal 15 luglio 1987 al 10 gennaio 1988.

87A9765

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 3 dicembre 1986, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'argento

Carabiniere Adriano Ghisellini, il 3 luglio 1984 in Milano. — Nel corso di un conflitto a fuoco, ingaggiato insieme ad altri carabinieri con un pericoloso latitante, capo di agguerrita organizzazione criminale dedita al traffico della droga, con sprezzo del pericolo ed alto senso di altruismo, accorreva in aiuto di una donna che rischiava di essere coinvolta nella sparatoria. Durante il generoso intervento sebbene gravemente ferito, continuava a far fuoco finché non colpiva a morte il malfattore.

Giuseppe Pisasale, il 3 maggio 1980 in Lentini (Siracusa). — Spinto da generoso impulso e noncurante della propria incolumità non esitava, unitamente ad altri animosi, a penetrare in un locale in preda ad un incendio ove la presenza di numerose bombole di gas liquido costituiva serio pericolo. Con successivi interventi, nonostante il fumo e le fiamme, riusciva a trarre all'esterno i contenitori di gas, scongiurando così più gravi conseguenze. Mirabile esempio di ardimento e di non comune coraggio.

Lucilla Caramanica, il 21 ottobre 1982 in Roma. — Richiamata da alcuni colpi di arma da fuoco, provenienti da una vicina gioielleria ove tre malviventi avevano fatto irruzione a scopo di rapina, non esitava, con coraggio e decisione, ad intervenire prontamente e, contrastando il malfattorre, riusciva a sventare l'atto criminoso facendo recuperare la refurtiva. Splendido esempio di sprezzo del pericolo e generoso altruismo.

Adelino Tiozzi, l'11 febbraio 1983 in San Martino Buonalbergo (Verona). — Coraggiosamente si lanciava nelle gelide acque di un torrente in piena, riuscendo a trarre il salvo un uomo che vi era precipitato a bordo della propria autovettura e si trovava in procinto di annegare. Splendido esempio di coraggio e non comune senso di solidarietà umana.

Maurizio Ronsval, il 13 aprile 1984 in Busalla (Genova). — Richiamato dalle invocazioni di aiuto provenienti da una abitazione in cui era divampato un incendio, non esitava a portarsi all'interno dell'appartamento per soccorrere una donna — successivamente deceduta per le ustioni riportate — e la sua bambina, strappandola a morte sicura. Mirabile esempio di grande ardimento e sprezzo del pericolo.

Alla memoria di Manlio Quarantelli, il 1° giugno 1984 in Torino. — Pilota di un aereo sperimentale a bordo del quale si verificava improvvisamente un'emergenza, ritardava, con grande slancio altruistico, la propria fuoriuscita dal velivolo al fine di evitarne la caduta sopra un centro abitato. Riusciva così ad atterrare senza causare danni, riportando, però, lesioni gravissime che gli procuravano successivamente la morte. Mirabile esempio di eroismo e di non comune senso di solidarietà umana spinto fino all'estremo sacrificio.

Medaglie di bronzo

Accademia aeronautica Pozzuoli e Scuola sottufficiali Aeronautica militare Caserta, sisma 23 novembre 1980. — In occasione di un gravissimo movimento tellurico che colpiva la Basilicata e la Campania, il personale tutto, nonostante le difficoltà ambientali, si prodigava, sin dal momento della costituzione dei primi centri operativi, con spirito di abnegazione e grande professionalità, intervenendo con uomini e mezzi alle operazioni di soccorso e garantendo, altresì, il necessario supporto logistico ai servizi essenziali.

9° Stormo Grazzanise Caserta, sisma 23 novembre 1980. — In occasione di gravissimo sisma, interveniva, con spirito di abnegazione e grande professionalità, assicurando, grazie all'impiego di uomini e mezzi, il necessario supporto tecnico-logistico ai velivoli nazionali e stranieri, costituendo, così, una struttura efficiente ed in grado di recare massimo aiuto laddove fosse necessario.

Unità sanitaria del 2° Stormo Treviso e Nucleo mobile sanitario della II^a Regione area Roma, sisma 23 novembre 1980. — In occasione di un gravissimo sisma raggiungeva tempestivamente un comune duramente colpito, assicurando il conforto morale e sanitario alla popolazione disastrata. Operando con grande professionalità ed abnegazione, contribuiva fattivamente alla riorganizzazione dei superstiti assistendoli con alto senso di solidarietà umana.

Alla memoria dell'aviere Antonio Adamo Trisolini, il 19 luglio 1981 in Montedarena di Taranto. — Aviere dell'Aeronautica militare libero dal servizio non esitava, alla vista di una ragazza che si dibatteva in grave difficoltà tra i marosi, a tuffarsi in acqua nel generoso tentativo di portarle soccorso. Stremato dallo sforzo compiuto, perdeva la giovane vita scomparendo tra i flutti.

Francesco De Leonardo, il 15 novembre 1981 in Vibo Valentia Marina (Catanzaro). — Sfidando il mare in tempesta, raggiungeva con la propria imbarcazione, un elicottero precipitato in acqua durante le operazioni di soccorso ad una motocisterna in procinto di affondare. Riusciva a salvare con estremo coraggio il pilota del velivolo e successivamente, ritornato presso la motocisterna, portava in salvo anche il comandante dell'imbarcazione, rimasto a bordo.

Alla memoria di Roberto Simini, il 19 luglio 1982 in Pontremoli (Massa Carrara). — Non esitava, alla vista di un grave incidente stradale, ad arrestare la propria autovettura per portare soccorso ai malcapitati; nel tentativo di scavalcare lo spartitraffico centrale, non si avvedeva del baratro sottostante e precipitava nel vuoto.

Alla memoria di Raffaele Simini, il 19 luglio 1982 in Pntremoli (Massa Carrara). — Non esitava a seguire il proprio figlio che, alla vista di un grave incidente stradale, era sceso dalla propria autovettura per portare soccorso ai malcapitati; nel tentativo di scavalcare lo spartitraffico centrale, non si avvedeva del baratro sottostante e precipitava nel vuoto, unendosi al congiunto in una tragica sorte.

Aviere scelto Renato Franzelin, il 23 ottobre 1982 in Bracciano (Roma). — Aviere scelto in servizio di leva non esitava a tuffarsi nelle fredde acque di un lago — reso particolarmente insidioso dall'improvvisa tempesta scatenatasi — per soccorrere un velista naufragato, riuscendo a trarlo in salvo.

Carlo Franciosi, il 27 aprile 1983 in Ossago Lodigiano (Milano). — Entrato occasionalmente in un edificio postale, coraggiosamente affrontava un malvivente allo scopo di disarmarlo, venendo da questi ferito. Incurante dell'offesa ricevuta, non desisteva dall'inseguire il bandito, restando nuovamente colpito.

Andrea Previato e Pierpaolo Visentin, il 18 settembre 1983 in Raccano di Polesella (Rovigo). — Spettatore di una gara automobilistica non esitava, unitamente ad altro animoso, a tuffarsi nelle profonde acque di un canale dove un'autovettura, con due concorrenti a bordo, si era inabissata a causa di un guasto meccanico. Raggiunti gli sventurati, trattenuti ai sedili dalle cinture di sicurezza ed in stato di semincoscienza, li estraeva dall'abitacolo portandoli in salvo a riva.

Giovanni Ciucci, il 19 febbraio 1984 in Città di Castello (Perugia). — Richiamato dalle invocazioni di aiuto di tre bambini, caduti in acqua per la rottura della crosta di ghiaccio di un laghetto artificiale sul quale stavano giocando, si immergeva senza esitazione, riuscendo, con grande sforzo e con il rischio di rimanere egli stesso vittima delle acque gelide, a trarre in salvo due dei tre sventurati.

87A9708

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n.17

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 mod. 25-A. — Data: 18 febbraio 1987. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Banca commerciale italiana, sede di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 22.600.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

87A9438

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Creazzo, Dolceacqua, San Giorgio della Richinvelda e Vicenza.

Con decreto 26 maggio 1987, n. 347, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, ex alveo del fiume Retrone, segnato nel catasto del comune di Creazzo (Vicenza), al foglio n. 11, mappale 1158, di complessivi mq 998, ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 agosto 1986, in scala 1:2.000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 26 maggio 1987, n. 450, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno estromesso dal torrente Nervia, con entrostanti porzioni di fabbricati, di complessivi mq 996,15, segnati nel catasto del comune di Dolceacqua (Imperia), al foglio n. 16, mappali 922 e 618, ed indicati nella planimetria rilasciata il 20 settembre 1985, in scala 1:500, dall'ufficio tecnico erariale di Imperia; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 27 giugno 1987, n. 887, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato rettificato il decreto interministeriale 22 aprile 1985, n. 444 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 197 del 22 agosto 1985), come segue: è disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, ex alveo «Roggia dei Molini», segnato nel catasto del comune di San Giorgio della Richinvelda (Pordenone) al foglio n. 16, mappale 459½, di mq 315, ed indicato nella planimetria rilasciata il 6 agosto 1986, in scala 1:2.000, dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 26 maggio 1987, n. 348, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno, derivanti dalla sistemazione delle arginature del Rio Tribollo, segnato nel catasto del comune di Vicenza, al foglio n. 12 (ex sez. *B* - foglio 5), mappali 688, 687, 686, 200 e 661, di complessivi mq 966, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 13 dicembre 1983 in scala 1:2.000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

87A9766

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 23 ottobre 1987, n. 52.

Sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di prodotti originari di Paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'art. 115 del trattato. Modifica alla circolare n. 22/76 del 30 novembre 1976, modificata per ultimo con la circolare n. 1 del 13 gennaio 1987.

Si fa seguito alla circolare n. 1 del 13 gennaio 1987 relativa alla sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di prodotti originari di Paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità.

Al riguardo, in ottemperanza alla decisione della commissione CEE del 15 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 228/46 del 15 agosto 1987, viene istituita una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di filati di cotone non preparati per la vendita al minuto (v.d. 55.05, cod. stat. da 130 a 870 - cat. 1) originari della Thailandia e messi in libera pratica nella Comunità.

Pertanto nel paragrafo *A* della lista allegata alla circolare sopracitata, alla cat. 1, viene inserito tra i Paesi di origine: Thailandia.

La presente circolare entra in vigore dalla data di emanazione.

Il Ministro: RUGGIERO

87A9953

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorsi pubblici, per esami, a complessivi duecentoquarantacinque posti di assistente tecnico (ex geometra), livello sesto, nel ruolo del personale della carriera tecnica di concetto dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente i limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente provvedimenti a favore dei militari di leva, volontari o raffermati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1987, n. 373, concernente interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo;

Considerato che l'art. 3 del suddetto decreto-legge n. 373/87 dispone l'aumento degli organici del Ministero dei lavori pubblici di complessivi cinquecentosessanta posti di cui duecentoquarantacinque posti di assistente tecnico (ex geometra), sesta qualifica funzionale;

che per la copertura dei suddetti posti il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a bandire pubblici concorsi, anche circoscrizionali, secondo le modalità previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1977, n. 14073, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1977, registro n. 12, foglio n. 229, con il quale è stato stabilito il programma d'esame per l'accesso alla carriera tecnica di concetto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente la riserva di posti al personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici in possesso dei prescritti requisiti, nei casi di aumento di posti di organico;

Ritenuta l'opportunità di bandire separati concorsi circoscrizionali secondo la ripartizione appresso specificata;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per esami, a complessivi duecentoquarantacinque posti di assistente tecnico (ex geometra), sesta qualifica funzionale, nel ruolo del personale della carriera tecnica di concetto dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

I concorsi di cui al comma precedente sono indetti per le seguenti circoscrizioni territoriali e, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, per le regioni sottoindicate:

a) *Circoscrizione del nord Italia:* posti complessivi centotrenta così ripartiti:

Veneto	posti 27
Piemonte	» 22
Lombardia	» 22
Liguria	» 11
Trentino	» 7
Friuli	» 9
Emilia	» 32

b) *Circoscrizione del centro Italia:* posti complessivi settanta così ripartiti:

Marche	posti 7
Toscana	» 8
Umbria	» 8
Abruzzo	» 5
Lazio	» 42

c) *Circoscrizione del sud Italia:* posti complessivi quarantacinque così ripartiti:

Molise	posti 5
Campania	» 5
Puglia	» 11
Calabria	» 8
Basilicata	» 4
Sicilia	» 10
Sardegna	» 2

A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un terzo dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici in possesso dei requisiti prescritti e del titolo di studio indicato nel successivo art. 2 del presente bando.

A norma dell'art. 19 della legge n. 958 del 24 dicembre 1986 il 5% dei posti messi a concorso è riservato ai militari in ferma di leva prolungata ed ai volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.

A norma dell'art. 40, comma secondo, della legge 20 settembre 1980, n. 574, il 2% dei posti messi a concorso è riservato agli ufficiali di complemento dell'Esercito, Marina e Aeronautica che terminino senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 della medesima legge n. 574/80.

I candidati dovranno indicare nella domanda la circoscrizione territoriale per la quale intendono concorrere e una o più regioni nell'ambito della circoscrizione prescelta presso la quale intendono essere destinati in caso di nomina.

È consentita la presentazione della domanda per una sola circoscrizione.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:

1) diploma di geometra, perito industriale edile;
2) cittadinanza italiana;
3) idoneità fisica all'impiego;
4) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di età di 35 anni è elevato, purché complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata per un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore ai tre anni.

Il limite massimo di 35 anni è elevato a 45 anni di età ai sensi delle vigenti leggi per: gli invalidi di guerra, militari e civili, e categorie equiparate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono fatte salve altresì le eventuali altre elevazioni del limite massimo di età anzidetto, spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dicharati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - Piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui all'art. 1 si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato modello (allegato 2).

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario in luogo di tale dichiarazione devono essere specificate le condanne riportate o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

l) la circoscrizione territoriale per la quale si intende porre la propria candidatura e la regione o le regioni preferite nell'ambito della circoscrizione territoriale prescelta;

m) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;

n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati che nel redigere la domanda non si atterranno allo schema allegato, includendo tutte le dichiarazioni richieste, verranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale, ovvero dal funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande relative ai presenti concorsi entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 1 del presente bando, composte a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986, saranno nominate con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una a contenuto teorico-pratico e in un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte di ciascun concorso circoscrizionale avranno luogo nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno fissati con successivo decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 15 marzo 1988.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel successivo art. 6, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al comma precedente.

Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di disporre, in qualsiasi momento anche successivamente all'espletamento delle prove scritte cui pertanto i candidati vengono ammessi con ampia riserva, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato, per difetto dei prescritti requisiti o per inosservanza delle disposizioni relative all'esatta compilazione della domanda di ammissione.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere il colloquio stesso. La seduta del colloquio è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *g)* non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età (v. allegato 3)

Art. 8.

Per ciascuna circoscrizione territoriale di cui all'art. 1 del presente bando sarà formulata dalle rispettive commissioni esaminatrici la graduatoria di merito secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Tali graduatorie verranno approvate, con separati decreti del Ministro dei lavori pubblici, con l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

I vincitori di ciascun concorso circoscrizionale verranno nominati in prova, secondo l'ordine di graduatoria nonché nel rispetto delle riserve, preferenze e precedenze di cui al precedente art. 7.

I medesimi verranno assegnati ed immessi immediatamente in servizio presso uno degli uffici dell'amministrazione dei lavori pubblici avente sede in una delle regioni della circoscrizione prescelta.

Ciascun interessato sarà invitato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio in via provvisoria presso l'ufficio cui sarà destinato, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Art. 9.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione, i sottoindicati documenti, redatti in bollo ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autenticata del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 5) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2) e 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile potranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'amministrazione.

Detti documenti saranno quindi rimessi a questo Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima, che provvederà alla emissione del provvedimento formale di nomina.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto sin dalla data di assunzione in servizio, lo stipendio del sesto livello retributivo - classe iniziale, stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I provvedimenti di nomina, saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque ricompensate.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, quelle di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444 e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1987

Il Ministro: DE ROSE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1987
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 372

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

A) Componimento di cultura generale con riferimento alle materie formanti oggetto del colloquio.

B) Elaborazione di disegni, con eventuali computi metrici, ed estimativi e relazione illustrativa riguardanti un tema di progettazione di opere stradali o idrauliche o marittime o di edilizia nei limiti della competenza professionale del tecnico diplomato.

Colloquio:

Verterà sulle seguenti materie:

matematica e geometria piana e solida, secondo i programmi della scuola media superiore;

strumenti topografici, loro correzioni ed uso; metodi per rilievi planoaltimetrici, per tracciamenti di campagna e per formazione di piani quotati;

normative tecniche principali per la disciplina delle costruzioni;

modalità esecutive di lavori stradali, edilizi idraulici e marittimi e relativa tecnologia dei materiali da costruzione;

nozioni sulle norme che regolano l'appalto di opere pubbliche con particolare riguardo alla metodologia dei rilievi e misurazione delle opere ed alla compilazione degli atti di contabilità;

nozione di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

nozioni sull'organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il .... residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso a duecentoquarantacinque posti di geometra in prova per la circoscrizione territoriale del (nord, centro o sud) con preferenza per le regioni... .... bandito con il decreto ministeriale in data 22 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 del 9 novembre 1987.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché ....

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso .... in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .... (4);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero .... con la qualifica di .... presso il quale è stato assunto il .... (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnatagli dall'amministrazione;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza ....

Data, ...

Firma .... (6)
(Autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il .... di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di .... ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

ALLEGATO 3

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Insigniti di medaglia al valor militare.

Mutilati ed invalidi di guerra - ex combattenti.

Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.

Profughi.

Mutilati ed invalidi:
a) per servizio;
b) del lavoro.

Orfani di guerra.

Orfani dei caduti:
a) per fatto di guerra;
b) per servizio;
c) sul lavoro.

Feriti in combattimento.

Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

Aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del punteggio conseguito.

Figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra, ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:
a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro.

Aver prestato servizio militare come combattente.

Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso.

Coniugati con riguardo al numero dei figli.

Invalidi civili.

Militari volontari legge n. 191 del 31 maggio 1979, e successive modificazioni.

Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Età.

87A9915

Concorsi pubblici, per esami, a complessivi sessanta posti di assistente amministrativo (ex segretario), livello sesto, nel ruolo del personale della carriera amministrativa di concetto dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente i limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente provvedimenti a favore dei militari di leva, volontari o raffermati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1987, n. 373, concernente interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo;

Considerato che l'art. 3 del suddetto decreto-legge n. 373/87 dispone l'aumento degli organici del Ministero dei lavori pubblici di complessivi 560 posti di cui sessanta posti di assistente amministrativo (ex segretario), sesta qualifica funzionale;

che per la copertura dei suddetti posti il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a bandire pubblici concorsi, anche circoscrizionali, secondo le modalità previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1977, n. 11166, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma d'esame per l'accesso alla carriera di concetto-amministrativa;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente la riserva di posti al personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici in possesso dei prescritti requisiti, nei casi di aumento di posti di organico;

Ritenuta l'opportunità di bandire separati concorsi circoscrizionali secondo la ripartizione appresso specificata;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per esami, a complessivi sessanta posti di assistente amministrativo (ex segretario), sesta qualifica funzionale, nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

I concorsi di cui al comma precedente sono indetti per le seguenti circoscrizioni territoriali e, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, per le regioni sottoindicate:

a) *Circoscrizione del nord Italia:* posti complessivi trentadue così ripartiti:

Veneto	posti 5
Piemonte	» 5
Lombardia	» 5
Liguria	» 4
Trentino	» 2
Friuli	» 2
Emilia	» 9

b) *Circoscrizione del centro Italia:* posti complessivi diciotto così ripartiti:

Marche	posti 2
Toscana	» 4
Umbria	» 2
Abruzzo	» 1
Lazio	» 9

c) *Circoscrizione del sud Italia:* posti complessivi dieci così ripartiti:

Molise	posti 2
Campania	» —
Puglia	» 2
Calabria	» 2
Basilicata	» 2
Sicilia	» 2
Sardegna	» —

A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un terzo dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici in possesso dei requisiti prescritti e del titolo di studio indicato nel successivo art. 2 del presente bando.

A norma dell'art. 19 della legge n. 958, del 24 dicembre 1986 il 5% dei posti messi a concorso è riservato ai militari in ferma di leva prolungata ed ai volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.

A norma dell'art. 40, comma secondo, della legge 20 settembre 1980, n. 574, il 2% dei posti messi a concorso è riservato agli ufficiali di complemento dell'Esercito, Marina e Aeronautica che terminino senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 della medesima legge n. 574/80.

I candidati dovranno indicare nella domanda la circoscrizione territoriale per la quale intendono concorrere e una o più regioni nell'ambito della circoscrizione prescelta presso la quale intendono essere destinati in caso di nomina.

È consentita la presentazione della domanda per una sola circoscrizione.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
2) cittadinanza italiana;
3) idoneità fisica all'impiego;
4) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 35 anni è elevato, purché complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;
c) per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata per un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore ai tre anni.

Il limite massimo di 35 anni è elevato a 45 anni di età ai sensi delle vigenti leggi per: gli invalidi di guerra, militari e civili, e categorie equiparate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono fatte salve altresì le eventuali altre elevazioni del limite massimo di età anzidetto, spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

5) avere il godimento dei diritti politici;
6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - Piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui all'art. 1 si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tale fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato modello (allegato 2).

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);
b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario in luogo di tale dichiarazione devono essere specificate le condanne riportate o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;
f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;
l) la circoscrizione territoriale per la quale si intende porre la propria candidatura e la regione o le regioni preferite nell'ambito della circoscrizione territoriale prescelta;
m) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;
n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati che nel redigere la domanda non si atterranno allo schema allegato, includendo tutte le dichiarazioni richieste, verranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale, ovvero dal funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande relative ai presenti concorsi entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 1 del presente bando, composte a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986, saranno nominate con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una a contenuto teorico-pratico e in un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte di ciascun concorso circoscrizionale avranno luogo nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno fissati con successivo decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 15 marzo 1988.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel successivo art. 6, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al comma precedente.

Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di disporre, in qualsiasi momento anche successivamente all'espletamento delle prove scritte cui pertanto i candidati vengono ammessi con ampia riserva, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato, per difetto dei prescritti requisiti o per inosservanza delle disposizioni relative all'esatta compilazione della domanda di ammissione.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sara dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere il colloquio stesso. La seduta del colloquio è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;
b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *g)* non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età. (v. allegato 3).

Art. 8.

Per ciascuna circoscrizione territoriale di cui all'art. 1 del presente bando sarà formulata dalle rispettive commissioni esaminatrici la graduatoria di merito secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Tali graduatorie verranno approvate, con separati decreti del Ministro dei lavori pubblici, con l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

I vincitori di ciascun concorso circoscrizionale verranno nominati in prova, secondo l'ordine di graduatoria nonché nel rispetto delle riserve, preferenze e precedenze di cui al precedente art. 7.

I medesimi verranno assegnati ed immessi immediatamente in servizio presso uno degli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici avente sede in una delle regioni della circoscrizione prescelta.

Ciascun interessato sarà invitato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio in via provvisoria presso l'ufficio cui sarà destinato, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Art. 9.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione, i sottoindicati documenti, redatti in bollo ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) originale o copia autenticata del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;
4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento militare;

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello Stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;
b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:
I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dai distretto militare competente;
II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:
I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;
II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 5), del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2) e 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile potranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'amministrazione.

Detti documenti saranno quindi rimessi a questo Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, che provvederà alla emissione del provvedimento formale di nomina.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto sin dalla data di assunzione in servizio, lo stipendio del sesto livello retributivo - classe iniziale - stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I provvedimenti di nomina, saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque ricompensate.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, quelle di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444 e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1987

Il Ministro: DE ROSE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1987
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 371

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

Nozioni di diritto privato.
Nozioni di diritto amministrativo e/o di diritto costituzionale.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle seguenti materie, oltre quelle oggetto delle prove scritte:
nozioni di economia politica e di scienze delle finanze;
nozioni di contabilità di Stato;
nozioni di statistica;
nozioni sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il .... residente in....................... (provincia di ....) via.. n. .... c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso a sessanta posti di segretario in prova per la circoscrizione territoriale del (nord, centro o sud) con preferenza per le regioni............................ .... bandito con il decreto ministeriale in data 22 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 del 9 novembre 1987.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limite di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché..

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.......... .... (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso.. in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente.. (4);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero...................... con la qualifica di .... presso il quale è stato assunto il... (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnatagli dall'amministrazione;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza..

Data, ...

Firma .... (6)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni..

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il.. di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva, di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di .... ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

ALLEGATO 3

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Insigniti di medaglia al valor militare.

Mutilati ed invalidi di guerra - ex combattenti.

Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.

Profughi.

Mutilati ed invalidi:

a) per servizio;
b) del lavoro.

Orfani di guerra.

Orfani dei caduti:

a) per fatto di guerra;
b) per servizio;
c) sul lavoro.

Feriti in combattimento.

Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

Aver frequentato, con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del punteggio conseguito.

Figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra, ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:

a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro.

Aver prestato servizio militare come combattente.

Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso.

Coniugati con riguardo al numero dei figli.

Invalidi civili.

Militari volontari legge n. 191 del 31 maggio 1979, e successive modificazioni.

Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Età.

87A9916

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente (ciclo 1984) ed un posto di primo dirigente (ciclo 1985) nel ruolo dei dirigenti tecnici del Corpo forestale dello Stato (ufficiali).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato pubblicato il 12 ottobre 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1987, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1987, registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 20, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, del vincitore e dell'idoneo del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente (ciclo 1984) nel ruolo dei dirigenti tecnici del Corpo forestale dello Stato (ufficiali) indetto con il decreto ministeriale 9 agosto 1984.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato pubblicato il 12 ottobre 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1987, registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 304, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente (ciclo 1985) nel ruolo dei dirigenti tecnici del Corpo forestale dello Stato (ufficiali) indetto con i decreti ministeriali 27 dicembre 1984 e 24 ottobre 1985.

87A9769

POLITECNICO DI MILANO

Concorsi a complessivi tre posti di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Viste le lettere ministeriali n. 2263, in data 18 giugno 1986, di autorizzazione alla emissione del bando del concorso per tre posti di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) e le ministeriali in data 10 novembre 1986, prot. n. 4006, e 6 aprile 1987, prot. n. 503 e 555, relative all'approvazione del titolo di studio non specifico;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

Sono indetti i concorsi pubblici per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato di cui alla tabella *B* annessa alla sopracitata legge 3 novembre 1961, n. 1255 (settimo livello funzionale) presso i sottoindicati dipartimenti e istituti:

Facoltà di ingegneria:

istituto di chimica industriale (ora dipartimento di chimica industriale e ingegneria chimica) . . . . posti 1
(laurea in ingegneria, o laurea in chimica, o laurea in chimica industriale, o laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, o laurea in fisica);

istituto di ingegneria nucleare . . . . » 1
(laurea in ingegneria, o laurea in chimica, o laurea in fisica);

istituto di scienza e tecnica delle costruzioni (ora dipartimento di ingegneria strutturale . . . . » 1
(laurea in ingegneria, o laurea in chimica industriale, o laurea in agraria).

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diplomi di lauree citati al precedente art. 1.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo il limite massimo di 45 anni.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questo Politecnico - Piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B*), dovranno indicare, al fine dell'ammissione del concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo (allegare documento in bollo);

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (la dichiarazione deve essere resa anche se negativa);

8) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23, con decreto rettorale ed ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta e una prova orale

Le prove verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto (o cattedra, o centro), come da allegato programma. Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue straniere indicate nell'allegato programma.

Questo Politecnico darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse e almeno la votazione di sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444), sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al rettore del Politecnico - Piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al rettore del Politecnico - Piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 10.

Nomina

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 22 aprile 1987

Il rettore: VALLATTA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 16 settembre 1987
Registro n. 11 Università, foglio n. 258

ALLEGATO 1

PROGRAMMI DELLE PROVE DI ESAME

CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'ISTITUTO DI CHIMICA INDUSTRIALE ORA DIPARTIMENTO DI CHIMICA INDUSTRIALE E INGEGNERIA CHIMICA.

Prima prova scritta: di «chimica e fisica dei materiali».

Seconda prova scritta: di «chimica dei materiali» (sintesi e loro trasformazioni).

Terza prova: laboratorio sull'uso di apparecchiature di analisi strumentale (raggi X, spectroscopia UV ed IR, risonanza magnetica nucleare), con relazione scritta.

Quarta prova orale: sulle materie sopra indicate.

Quinta prova: due lingue straniere a scelta (tra francese, inglese e tedesco).

CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'ISTITUTO DI INGEGNERIA NUCLEARE

Prima prova scritta: caratteristiche tecniche di monitori personali per l'impiego in un servizio di dosimetria individuale esteso a gruppi numerosi.

Seconda prova scritta: metodi di produzione di fasci di radiazione elettromagnetica con energie discrete nell'intervallo da 30 e 200 Kev.

Prova pratica con relazione scritta: determinazione della risposta di strumentazione per radioprotezione al variare dell'energia di fasci di radiazione X da 40 a 250 KVp.

Conoscenza delle lingue: traduzione orale estemporanea di testi tecnico-scientifici in inglese e a scelta in francese o tedesco.

Prova orale: la prova orale verterà sulla prova pratica.

CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE.

1) *Una prova scritta* su argomenti di analisi strutturale.
2) *Una prova scritta* sull'organizzazione di programmi per l'elaboratore, in tema di archiviazione e gestione di dati risultanti da attività di laboratorio.
3) *Una prova pratica* consistente nella determinazione sperimentale di caratteristiche meccaniche di materiali da costruzione o di terreni.
4) *Una prova orale* sugli stessi argomenti.
5) *Una prova orale* intesa a verificare la conoscenza della lingua inglese e francese.

Le prove di cui sopra vertono su temi propri della disciplina, che interessano il servizio che il tecnico laureato è chiamato a svolgere nel dipartimento.

ALLEGATO 2

Schema di domanda da compilare
(su carta legale)

Al rettore del Politecnico di Milano -
Piazza Leonardo da Vinci, 32 -
20133 MILANO

....l..., sottoscritt... (le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il nome e cognome proprio, il cognome del marito), nat... a.. .... (provincia di.....................) il .... e residente in........................ (provincia di ....), via .... n. ..... c.a.p. ...., chiede di essere ammess..... al concorso, per esami e titoli, a tre posti per la qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato presso l'istituto di .... del Politecnico di Milano (decreto rettorale n. 642 in data 22 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1987, registro n. 11, foglio n. 258, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 del 9 novembre 1987.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo d'età ....(1) ed allega il relativo documento. (I documenti devono essere in bollo).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadin..... italiano;
2) è iscritt..... nelle liste elettorali del comune di .... (2);
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) è in possesso del seguente titolo di studio di.................... conseguito in data ....presso..............................;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente..;
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... o non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
7) non è stato destituit..... o dispensat..... dall'impiego presso pubblica amministrazione né è stat..... dichiarat..... decadut..... da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico.

Data, ...

Firma .... (4)

Recapito a cui indirizzare le comunicazioni................................ .... telefono n. ....

---

(1) Tale precisazione è rilasciata solo dai candidati che abbiano superato il .... anno di età.

(2) In caso di mancata iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A9760

Concorso ad un posto di assistente tecnico

IL RETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1983, registro n. 50, foglio n. 353, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la ministeriale n. 280 del 19 gennaio 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza l'emanazione del relativo bando di concorso sul posto resosi vacante con la cessazione del sig. Bonalumi Santino, inquadrato quale assistente di elaborazione dati, livello sesto, presso il CEDA di questo Politecnico;

Visto il decreto rettorale n. 132 del 12 maggio 1986 di cessazione del sig. Bonalumi Santino;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto per l'ammissione alla qualifica sesta, area funzionale delle strutture di elaborazione dati, con profilo professionale di assistente di elaborazione dati, livello sesto, presso il CEDA (Centro elaborazione dati amministrativi) di questo Politecnico.

Art. 2.

Titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso: maturità classica, scientifica, magistrale, tecnica o professionale, oppure diploma di istruzione secondaria di 1° grado più diploma di corso professionale specifico, rilasciato da enti pubblici o da aziende specializzate di settore, o attestato di attività lavorativa specifica prestato per almeno due anni, presso enti pubblici o aziende specializzate di settore, con esclusione del periodo di apprendistato.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relativamente all'elevazione di tale limite.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al rettore di questo Politecnico - Piazza Leonardo da Vinci, 32, e devono essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale che accetta la raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito.

La firma del concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto sulla domanda del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione:

a) cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta); le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubili;

b) data e luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, dovranno indicare ed allegare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli in carta legale che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero un titolo che dà luogo all'equiparazione);

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando di concorso;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso: l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 6.

Prove di esame: gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale di contenuto da stabilire ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del titolo I, del presente regolamento.

Sarà data notifica personale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ad ogni singolo candidato, almeno quindici giorni prima, del luogo e del diario delle prove. Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto personale ferroviario;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso è nominata dal rettore a norma e secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica con relazione scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al rettore del Politecnico - Piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di qui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al rettore del Politecnico - Piazza Leonardo da Vinci n. 31 - 20133 Milano, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 12.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 9 giugno 1987

Il rettore: VALLATTA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 16 settembre 1987
Registro n. 11 Università, foglio n. 259

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore del Politecnico -
Piazza Leonardo da Vinci n. 32 -
20133 MILANO

Il sottoscritto (1) ....
(cognome e nome)
domiciliato in ....
(luogo e provincia)
via .... n. .... c.a.p. .... tel. ....
chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di assistente di elaborazione dati (sesto livello funzionale) presso codesto Politecnico, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 del 9 novembre 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a ....
(luogo e provincia)
il ....;
2) essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);
4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) (2);
5) aver conseguito il diploma di ....
presso ....
nell'anno ....;
6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal.....................
al .... (oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc.);
7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
8) allegare alla presente domanda i seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (3)..

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.
(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(3) Solo per i candidati che abbiano superato il limite massimo di 35 anni alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda.
(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROVE DI ESAME

1) *Prova scritta* consistente nella descrizione dell'evoluzione e dello stato dell'arte di un importante tema nell'ambito delle tecnologie informatiche (p.e. sistemi operativi, linguaggi, basi di dati, ecc.).

2) *Prova pratica* consistente nell'analisi di una semplice applicazione di tipo gestionale e la sua codifica in Cobol o Fortran.

3) *Colloquio orale:* verterà sulla discussione delle prove scritte e più in generale su argomenti di cultura informatica. Lettura e comprensione di un testo tecnico in lingua inglese (o francese).

87A9761

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985, si svolgeranno presso i locali della facoltà di ingegneria siti in via Emilio Cuzzocrea, 48, Reggio Calabria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 dicembre 1987, ore 9;
seconda prova: 3 dicembre 1987, ore 9.

87A9805

UNIVERSITÀ DI LECCE

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di tecnico esecutivo

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso la cattedra di fisiologia generale (per il progetto di ricerca Antartide) della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Lecce, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 31 agosto 1987, si svolgeranno presso il dipartimento di biologia - via per Monteroni - Lecce, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9,30 del giorno 1° dicembre 1987;
seconda prova: ore 9,30 del giorno 3 dicembre 1987.

87A9759

UNIVERSITÀ DI URBINO

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Il diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Urbino, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 29, già fissato per i giorni 15 e 16 ottobre 1987, sono state rinviate a data da destinarsi.

87A9806

CONSORZIO INTERREGIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DIVULGATORI AGRICOLI PER IL NORD-ITALIA

Concorso per l'ammissione di trentasette aspiranti divulgatori polivalenti al sesto e settimo corso di formazione, istituiti in applicazione del regolamento CEE n. 270 del 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, ai fini del loro inserimento da parte delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, nei servizi e nelle attività di sviluppo agricolo.

1. Il Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli per il Nord-Italia (C.I.F.D.A.), con sede in Vertemate con Minoprio (Como), Villa Raimondi, bandisce un concorso per l'ammissione ai corsi di formazione, istituiti in applicazione del regolamento CEE n. 270/79 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, di trentasette aspiranti divulgatori agricoli ripartiti tra le regioni consorziate nel modo seguente:

regione Piemonte . . . . n. 9
regione Lombardia . . . . » 7
regione Veneto . . . . » 9
regione Liguria . . . . » 3
regione Emilia-Romagna. . . . . » 9

2. Ai corsi che si svolgeranno presso il Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli per il Nord-Italia, con sede in Vertemate con Minoprio (Como), ed avranno una durata di almeno nove mesi ciascuno e comunque di duecentoquindici giorni effettivi, potranno partecipare gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai 22 anni e non superiore ai 30 dalla data di scadenza per la presentazione della domanda;

b) diploma di laurea in scienze agrarie o scienze della produzione animale o scienze forestali o medicina veterinaria o diploma di maturità tecnica di perito agrario o diploma di maturità professionale di agro-tecnico abbinate, queste ultime due, ad una esperienza professionale effettiva di anni due nei campi di attività previsti dal bando di concorso (conduzione aziendale, informazione, divulgazione e sperimentazione agraria).

3. Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, su carta bollata e corredata dei titoli prescritti dal bando stesso, dovranno essere presentate a una delle cinque regioni sottoindicate (individuate in relazione a dove il candidato intende esercitare la sua attività), entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando o del suo estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

regione Piemonte - Assessorato agricoltura - C.so Stati Uniti, 21 - 10128 Torino;

regione Lombardia - Assessorato agricoltura e foreste - Piazza IV Novembre, 5 - 20124 Milano;

regione Veneto - Assessorato agricoltura - Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia;

regione Liguria - Assessorato agricoltura - Via Fieschi, 15 - 16121 Genova;

regione Emilia-Romagna - Assessorato agricoltura - Via Aldo Moro, 30 - 40127 Bologna.

Le domande di ammissione e la documentazione di corredo dovranno essere presentate in busta chiusa che dovrà portare, oltre all'indirizzo della regione destinataria anche la scritta «concorso divulgatori agricoli».

4. Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso e lo schema di domanda presso la sede degli assessorati all'agricoltura delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto; i medesimi assessorati forniranno ogni ulteriore chiarimento in merito al bando stesso.

Il bando verrà inoltre inviato anche agli assessorati all'agricoltura di tutte le altre regioni siano esse a statuto ordinario che a statuto speciale e alle province autonome della Repubblica italiana, per la pubblica affissione presso gli assessorati medesimi, nonché ai Consorzi interregionali per la formazione dei divulgatori agricoli istituiti ai sensi del regolamento CEE n. 270/79.

ALLEGATO

Schema della domanda
di partecipazione al concorso
(in carta legale)

Alla regione....................................
(vedi art. 4 del bando)

Il sottoscritto..
nato a .... il...
residente a .... via..
chiede di partecipare in qualità di laureato / diplomato e per la graduatoria della regione... al concorso, per titoli ed esame, per l'ammissione ai corsi di formazione per n. .... divulgatori agricoli polivalenti istituiti dal C.I.F.D.A. Nord-Italia in applicazione del regolamento CEE n. 270/79 (bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 del 9 novembre 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di........... / di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....

3) di non aver riportato condanne penali / di aver riportato le seguenti condanne penali.....................

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ....;

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ....;

6) di impegnarsi, in caso di ammissione, a frequentare il corso in tutte le sue fasi, pena la decadenza da ogni diritto;

7) di non aver inoltrato, per lo stesso concorso, domanda di partecipazione ad altre regioni appartenenti al medesimo Consorzio;

8) di assumere l'impegno che, in caso di esito positivo della formazione, svolgerà il lavoro in qualsiasi sede o luogo del territorio regionale e nel quadro dei piani annuali di divulgazione di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 270/79, pena la decadenza da ogni diritto;

9) di non essere in possesso di qualifica di divulgatore polivalente conseguita presso altri C.I.F.D.A.;

10) di non aver cessato la frequenza di precedenti corsi per divulgatori polivalenti;

11) di non frequentare un corso di formazione per divulgatori polivalenti presso altro C.I.F.D.A.;

12) di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente indirizzo: .... telef. ....;

13) di allegare i seguenti documenti:
....
....
....
....

Data, ...

Firma ....
(Da autenticare nei modi di legge)

87A9802

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 49

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 49, a:

un posto di assistente tecnico - geometra;
un posto di collaboratore amministrativo;
un posto di coadiutore amministrativo;
un posto di operatore tecnico - operaio specializzato preparatore di laboratorio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Suzzara (Mantova).

87A9785

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 51

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 51, a:

un posto di direttore sanitario di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri del presidio ospedaliero cremonese;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pneumologia della divisione di broncopneumotisiologia del presidio ospedaliero cremonese;
un posto di coadiutore sanitario di oncologia per il presidio prevenzione tumori;
due posti di assistente medico di pediatria - area funzionale di medicina;
un posto di assistente medico del servizio di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia del presidio ospedaliero cremonese;
un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41 del 14 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla funzione del personale dell'U.S.L. in Cremona.

87A9787

REGIONE LAZIO

Concorso ad un posto di assistente medico di medicina generale - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale VT/1.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di medicina generale - area funzionale di medicina, con rapporto a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale VT/1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 31 del 10 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Montefiascone (Viterbo).

87A9783

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di primario di anatomia ed istologia patologica;
un posto di primario di pronto soccorso e chirurgia d'urgenza;
un posto di primario di pediatria;
un posto di primario di oculistica;
un posto di primario di immunoematologia e centro trasfusionale;
due posti di dirigente sanitario di igiene epidemiologica e sanità pubblica;
un posto di medico psichiatra, posizione funzionale apicale;
tre posti di medico psichiatra, posizione funzionale intermedia;
otto posti di medico psichiatra, posizione funzionale iniziale;
due posti di psicologo collaboratore;
tre posti di capo sala;
ventisei posti di infermiere professionale;
due posti di educatore professionale (animatore di comunità);
due posti di terapista della riabilitazione;
tre posti di sociologo collaboratore;
due posti di assistente sociale collaboratore;
sei posti di agente tecnico;
tre posti di assistente amministrativo;
tre posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 57 del 19 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Benevento.

87A9788

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 38

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 38, a:

un posto di coaditore sanitario neurologo;
un posto di coadiutore sanitario audiologo;
un posto di coadiutore sanitario oculista;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione (fisioterapista);
cinque posti per operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 44 del 17 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Giarre (Catania)

87A9842

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia in formazione - area funzionale di chirurgia, presso il servizio di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica, di cui due riservati alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

un posto di veterinario coadiutore della disciplina igiene della produzione animale e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

un posto di veterinario coadiutore della disciplina sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 20 del 31 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Larino (Campobasso).

87A9922

ISTITUTO SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile del servizio di radiologia

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile del servizio di radiologia presso l'ospedale «Moriggia - Pelascini» di Gravedona.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 40 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ospedale «Moriggia - Pelascini» in Gravedona (Como).

87A9784

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 260 del 6 novembre 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Istituto nazionale di fisica nucleare: Errata-corrige a concorsi a posti di collaboratore, assistente e archivista-dattilografo presso varie sezioni e laboratori dell'Istituto (concorsi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Foglio delle inserzioni, n. 242 del 16 ottobre 1987).

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche, riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 29 ottobre 1987)

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sopracitata:

alla pag. 15, al punto 11), seconda colonna, diciottesimo rigo, dove è scritto: 153 titoli di » *5.000.000*, leggasi: 153 titoli di » *500.000*;

alla pag. 16, al punto 16), seconda colonna, diciannovesimo rigo, dove è scritto: *389* titoli di » 5.000.000, leggasi: *398* titoli di » 5.000.000.

87A10031

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita - Italia	Prezzi di vendita - Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221